

CORAL DI PAÏS

VERBALE DI ASSEMBLEA



Addì 11 novembre 2021, alle ore 20:45, in via straordinaria presso i locali della Chiesa di San Nicolò Vescovo di Fiume Veneto, in quanto la sede dell'associazione è temporaneamente dichiarata inagibile a causa dei danni causati dagli eventi metereologici avversi, che si sono abbattuti nella frazione di Bannia di Fiume Veneto lo scorso mese di agosto, si è tenuta, in seconda convocazione, l'Assemblea dell'associazione **"Coral di Païs"**, che ha sede legale a Bannia di Fiume Veneto in via Nazario Sauro 28, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- **approvazione delle modifiche e successiva adozione dello Statuto adeguato al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore);**
- **attribuzione al Presidente delle deleghe per la registrazione e l'iscrizione dell'associazione al registro regionale delle associazioni di promozione sociale e, in subordine, al registro unico nazionale del terzo settore.**

Il Presidente, presa visione del foglio presenze e constatata la regolare convocazione dell'assemblea e la presenza di un numero di associati tale da garantire il numero legale per deliberare sulle modifiche statutarie, dichiara la seduta validamente costituita e chiama il signor Diego Paolon a rivestire la funzione di segretario.

Il Presidente inizia la trattazione del primo punto all'ordine del giorno illustrando, anche per il tramite dei suoi collaboratori, il nuovo testo dello statuto che sarà posto alla discussione dell'assemblea. Il Presidente informa i presenti che l'associazione, anche al fine di poter accedere nell'immediato futuro alla fruizione dei contributi corrisposti dagli enti pubblici, richiederà l'iscrizione al registro regionale delle associazioni di promozione sociale e successivamente, anche attraverso gli uffici regionali preposti, al registro unico nazionale del terzo settore "RUNTS" e che a tal fine, per ottemperare ai dettami normativi utili alle suddette iscrizioni, si è reso necessario adeguare il testo statutario alle prescrizioni previste dal decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, altresì detto Codice del Terzo Settore.

Il testo viene posto alla discussione dei convenuti che, ottenute le puntuali risposte alle legittime richieste, da parte del Presidente e dei suoi collaboratori, raggiunge la stesura definitiva del suo contenuto, da porre ai voti dell'assemblea.

Esaurita la discussione del primo punto all'ordine del giorno, non essendoci ulteriori interventi o richieste, l'assemblea all'unanimità espressa per alzata di mano,

DELIBERA

l'approvazione e l'adozione del rinnovato Statuto nel testo allegato al presente verbale.

Il Presidente procede ora con la trattazione del secondo punto all'ordine del giorno e chiede ai presenti di vedersi attribuire le deleghe necessarie per provvedere, anche per il tramite di terze persone, alle quali potrà liberamente affidare l'incarico, alla registrazione dello Statuto, nella stesura del testo appena approvato, presso gli uffici finanziari e all'iscrizione dell'associazione al registro regionale delle associazioni di promozione sociale e al registro unico nazionale del terzo settore (RUNTS).

L'assemblea, non essendoci interventi o richieste in merito al punto illustrato, chiamata a esprimersi con il voto, all'unanimità espressa per alzata di mano,

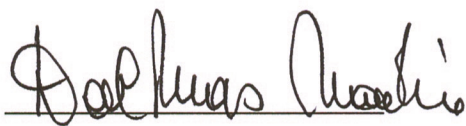
DELIBERA

di attribuire al Presidente, e alle persone dallo stesso incaricate, le deleghe per la registrazione dello Statuto presso l'Agenzia delle Entrate e l'iscrizione ai registri regionali e nazionali sopra menzionati.

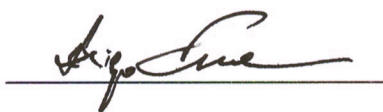
Esauriti tutti i punti posti all'ordine del giorno, null'altro essendovi da deliberare, la seduta viene considerata conclusa alle ore 21:30, previa redazione e sottoscrizione del presente verbale con allegato lo Statuto appena approvato.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente



Il Segretario



atto registrato a Pordenone il 17 NOV. 2021
al n° 3205 Mod. 3 con liquidati € 1 (ESEATE)
di cui per imposta IPOT. € 1
con allegati: 1




IL FUNZIONARIO
Dott. PLATEO Walter



STATUTO

CORAL DI PAÏS

allegato 1 all'atto reg. to a
Pordenone il 17 NOV. 2021 al
n° 3205 Mod. 3 con
liquidati € (ESENTI) di cui
per imposta IPOT. € /

ARTICOLO 1

(Denominazione, sede e durata)

È costituita fra i presenti, ai sensi dell'articolo 36 del Codice civile e dell'articolo 35 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore), un'associazione di promozione sociale non riconosciuta avente denominazione "**CORAL DI PAÏS - ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE**", o, in breve "**CORAL DI PAÏS - A.P.S.**", da ora in avanti denominata "associazione", con sede legale nel Comune di Fiume Veneto, via Nazario Sauro n. 28 e con durata illimitata.

L'eventuale successivo cambio di sede non comporterà variazione dello statuto, ma dovrà essere votata dall'Assemblea con il quorum previsto per le modifiche statutarie.

L'acronimo A.P.S. potrà essere utilizzato solo successivamente all'iscrizione dell'associazione nel registro regionale delle associazioni di promozione sociale ovvero nel registro unico nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

ARTICOLO 2

(Scopo, finalità e attività)

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, a carattere prioritariamente culturale e ricreativo, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117:

- a) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (art. 5, co. 1, lett. d) del D.Lgs. 117/2017)
- b) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni (art. 5, co. 1, lett. f) del D.Lgs. 117/2017);
- c) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (art. 5, co. 1, lett. i) del D.Lgs. 117/2017);
- d) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso (art. 5, co. 1, lett. k) del D.Lgs. 117/2017).

L'associazione, nello specifico, intende promuovere la cultura del canto nelle sue più svariate forme con l'intenzione di conservare e tramandare le musiche tradizionali e folcloristiche del territorio regionale, popolari e polifoniche, nazionali ed estere.

L'associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

L'associazione può esercitare, a norma dell'articolo 6 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste

ultime, secondo criteri e limiti definiti da apposito decreto ministeriale. Tali attività sono determinate dal Consiglio direttivo.

L'associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ARTICOLO 3

(Ammissione e numero degli associati)

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono aderire all'associazione le persone fisiche che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare al Consiglio direttivo una domanda scritta che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

Il Consiglio direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio direttivo, nel libro degli associati.

Il Consiglio direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio direttivo, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'articolo 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ARTICOLO 4

(Diritti e obblighi degli associati)

Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione e approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi.

Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dal Consiglio direttivo.

ARTICOLO 5

(Perdita della qualifica di associato)

La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto (tra i quali si considera anche la morosità delle quote sociali), negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, può essere escluso dall'associazione mediante deliberazione del Consiglio direttivo con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

L'associato può sempre recedere dall'associazione.

Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno tre mesi prima.

I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ARTICOLO 6

(Organi)

Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea;
- il Consiglio direttivo;
- il Presidente;
- L'Organo di controllo (se nominato);
- Il Revisore Legale dei Conti (se nominato).

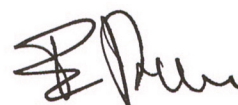
ARTICOLO 7

(Assemblea)

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno tre mesi, nel libro degli associati.

Ciascun associato ha un voto.

Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati.



Si applicano i commi 4 e 5 dell'articolo 2372 del Codice civile, in quanto compatibili.

La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno 7 giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.

Nel caso risultasse impossibile la convocazione in presenza, l'assemblea potrà essere convocata con presenza anche da remoto.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi (di amministrazione e di controllo se necessario) e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'articolo 28 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera, con la maggioranza qualificata statutaria, sulle modificazioni dello Statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera, con la maggioranza qualificata, lo scioglimento ai sensi dell'articolo 21, comma 3, del Codice civile, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati presenti, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i consiglieri non hanno diritto di voto.

Per modificare lo Statuto, in prima convocazione, occorre la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In seconda convocazione occorre la presenza di almeno un terzo degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio, la trasformazione, la fusione o la scissione occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

ARTICOLO 8

(Consiglio direttivo)

Il Consiglio direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza del Consiglio direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale;

- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- deliberare la quota associativa annuale;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- attribuire incarichi specifici ai componenti del Consiglio direttivo;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti alle attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati.

Il Consiglio direttivo è formato da un numero di componenti, compreso tra cinque e nove, nominati dall'Assemblea per la durata di due anni e sono rieleggibili.

I consiglieri sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'articolo 2382 del Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

Il Consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni del Consiglio direttivo sono assunte a maggioranza dei presenti.

I consiglieri, entro trenta giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo Settore (RUNTS) indicando, oltre alle informazioni previste nell'articolo 26, comma 6, del Codice del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ARTICOLO 9

(Presidente)

Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione, nei rapporti interni e in quelli esterni, nei confronti di terzi e in giudizio, e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è eletto dal Consiglio direttivo tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ARTICOLO 10

(l'Organo di controllo)

Al verificarsi delle condizioni previste dall'articolo 30, comma 2, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, l'Assemblea procede alla nomina dell'Organo di controllo, anche monocratico, che dura in carica due anni.

ARTICOLO 11

(Il Revisore Legale dei Conti)

Al verificarsi delle condizioni previste dall'articolo 31, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, l'Assemblea procede alla nomina del Revisore Legale dei Conti che dura in carica due anni.

ARTICOLO 12

(Patrimonio)

Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ARTICOLO 13

(Divieto di distribuzione degli utili)

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, consiglieri ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ARTICOLO 14

(Risorse economiche)

L'associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

ARTICOLO 15

(Bilancio di esercizio)

L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale nelle forme previste dall'articolo 13, commi 1 e 2 e dall'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Esso è predisposto dal Consiglio direttivo, viene approvato dalla Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del Terzo Settore.

L'anno sociale inizia il primo gennaio e finisce il trentuno dicembre di ogni anno.

ARTICOLO 16

(Libri)

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo;

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi secondo le seguenti modalità: presa di visione diretta presso la sede dell'associazione.

ARTICOLO 17

(Volontari)

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio direttivo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'articolo 17 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

ARTICOLO 18

(Lavoratori)

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore ai limiti previsti dal decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 per le APS.

ARTICOLO 19

(Convenzioni)

Le convenzioni tra l'associazione di promozione sociale e le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 56, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 sono deliberate dal Consiglio direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione e sono stipulate dal presidente dell'organizzazione, quale suo legale rappresentante.

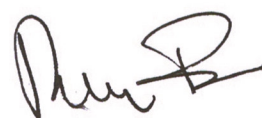
Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'associazione.

ARTICOLO 20

(Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

In caso di scioglimento dell'associazione il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo Settore e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri Enti del Terzo Settore, o ad altre associazioni di promozione sociale operanti in identico o analogo settore, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.



ARTICOLO 21

(Controversie)

Tutte le eventuali controversie sociali tra associati e tra questi e l'associazione o suoi organi saranno sottoposte, con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza di due probiviri da nominarsi dall'Assemblea, essi giudicheranno pro bono et aequo senza formalità di procedura. Il loro lodo sarà inappellabile.

ARTICOLO 22

(Rinvio)

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore) e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

